



COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio comunale di Trapani

AREA TECNICA

Piazza XV Gennaio 68 - CAP 91024- Comune Gibellina (TP)

0924/985111 - cod. fisc. 00293920815

oggetto: SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMÈNTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIBELLINA PER MESI 1 (uno) PROROGABILI. RICHIESTA DI PREVENTIVO.

AVVISO

A seguito di sentenza del tribunale di Sciacca n. 14/16, n. 12/16 Fall., depositata il 21.12.2016, con la quale è stato dichiarato il fallimento della società Belice Ambiente spa, questo ente ha proceduto ad individuare un operatore economico tra quelli iscritti alla withe list della prefettura di Trapani cui affidare in forza dell'ordinanza n° 27 emessa in data 28.12.2016 dal Sindaco dal Comune di Gibellina il servizio in oggetto.

Detto servizio è già stato affidato per mesi 1 e poi prorogato per un altro mese ad operatore economico.

L'Area Tecnica del Comune ha proceduto a definire il progetto di servizio del pre-Aro ma non può procedere alla relativa gara in quanto l'Ente non è all'interno di una centrale di committenza ed ha rilevato notevole criticità per svolgere detta gara in regime di deroga così come previsto dal comma 10 dell'art.37 del D.lgs.50/2016;

Pertanto al fine di garantire il servizio in oggetto deve procedere alla selezione di un nuovo operatore economico.

Pertanto sulla base del quadro economico in calce riportato ed in riferimento allo schema di capitolato allegato, a cui si fa rimando per la regolamentazione del servizio ad esclusione dei riferimenti di tipo economico finanziario, si invitano, con il presente avviso, tutte le ditte iscritte alla sezione II della withe list della Prefettura di Trapani a presentare un preventivo, contenente un'offerta al ribasso sull'importo soggetto a ribasso d'asta e previsto sempre nel quadro economico predetto, entro le ore **24,00 del 20.03.2017** inviandolo all'indirizzo protocollo@pec.gibellina.gov.it.

Si precisa altresì che detto schema è stato ricavato dal progetto di servizio approvato con delibera di G.M. n° 119 del 28.12.2016 relativo alla procedura negoziata che sarà esperita dall'ente nella fase prodromica all'esperimento della gara da parte dell'U.R.E.G.A e relativa al servizio settennale.

Per l'espletamento del servizio l'operatore selezionato sarà onerato di assumere n° 8 dipendenti fulltime già in organico alla Belice Ambiente s.p.a. come risulta dal piano di ARO E precisamente:

numero operatori	liv.	Aree operativo funzionali	profilo
4	2A	SPAZZAMENTO E RACCOLTA	Addetto allo spazzamento e raccolta con l'ausilio di veicoli
1	2B	SPAZZAMENTO E RACCOLTA	Addetto allo spazzamento e raccolta con l'ausilio di veicoli
1	3A	CONDUZIONE	Addetto alla raccolta con l'ausilio di veicoli con pat. C
1	3B	CONDUZIONE	Addetto alla raccolta con l'ausilio di veicoli con pat. C
1	4B	CONDUZIONE	Addetto al coordinamento ed alla raccolta e movimentazione dei rifiuti con compattatori e mezzi vari

QUADRO ECONOMICO

Importo complessivo del servizio da appaltare: € 39.911,48 (I.V.A. esclusa) di cui:
€ 39.300,00 costo del servizio soggetto a ribasso;
€ 5.918,96 per costi conferimenti non soggetti a ribasso;
€ 611,48 per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 39.911,48
€ 3.991,15 per I.V.A. AL 10%
€. 43.902,63

Il servizio è previsto per un mese, eventualmente prorogabile fino all'individuazione dell'operatore economico gestore dell'ARO provvisorio.

Gibellina li, 13.03.2017

IL R.U.P.
Arch. Vincenzo Barresi





COMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio comunale di Trapani

AREA TECNICA

Piazza XV Gennaio 68 - CAP 91024- Comune Gibellina (TP)

tel. 0924/985111 - cod. fisc. 00293920815

“SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIBELLINA PER MESI 5 (CINQUE) PROROGABILI.

Durata per un periodo di mesi 5 (cinque);

Importo complessivo del servizio da appaltare: € 213.804,28 (I.V.A. esclusa)

di cui:

€ 210.746,88 costo del servizio soggetto a ribasso;

€ 29.594,79 per costi del personale/conferimenti non soggetti a ribasso;

€ 3.057,40 per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso;

€ 213.804,28

€ 21.380,43 per I.V.A. AL 10%

€. 235.184,71

CUP: _____

C.I.G.:

SCHEMA CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1

Oggetto e procedure di affidamento

Il presente Capitolato d'Oneri individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure di affidamento ed erogazione del **“SERVIZIO PROVVISORIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIBELLINA PER MESI 5 (CINQUE) PROROGABILI**, tenendo conto:

- ✓ Delle specificità del territorio interessato;
- ✓ Delle caratteristiche previste per l'organizzazione della gestione, e comunque del rispetto di quanto prescritto:
 - Dalla normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n° 152/2006 *“Codice unico dell'ambiente”*;
 - Dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* in quanto, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione si applicano nel territorio della Regione Siciliana a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - Dalla L.R. n. 9/2010 e s.m.i. *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
 - Dalle Linee di indirizzo per l'attuazione dell'art.5 comma 2-ter della L.R. n 9/2010;
 - Dal Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani;
 - Dal Piano di Intervento dell'ARO approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità con provvedimento D.D.G.438 n° del 13/04/2015;
 - Dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE dovrà essere svolto ed organizzato prioritariamente con l'obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell'ordine:

- La prevenzione della produzione del rifiuto;
- Il riutilizzo dei prodotti;
- Il riciclaggio di alta qualità.

Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento finale.

La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, attraverso modalità di raccolta tendenti alla individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche.

Il servizio dovrà tendere a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) e a favorire, per come indicato nel Piano di Intervento dell'ARO, il recupero di materia stabiliti dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli minimi fissati dall'art. 9 comma 4 lettera a della L.R. n° 9/2010.

Il servizio dovrà altresì raggiungere i seguenti obiettivi:

- Una riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata;

La percentuale di raccolta differenziata sarà calcolata secondo i criteri fissati con nota circolare prot. 15520 del 30/4/2008 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

L'aggiudicazione del presente servizio avviene nel rispetto delle procedure di gara individuate dalla lettera invito, utilizzando il criterio del prezzo più basso.

La stazione appaltante procederà alla verifica dell'anomalie delle offerte ai sensi dell'art. 97 D.lgs. n.50/2016.

ART. 2

Descrizione del servizio

Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio del comune di Gibellina come indicato nel Piano di Intervento.

Il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti **servizi di base**:

- Lo svuotamento dei cestini gettacarte, installati nelle strade e piazze;
- La raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184 comma 2 del D lgs. n° 152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze

assoggettate a TARSU/TARES, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio.

- Il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio;
- Il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento o di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;
- Il ritiro, se compatibile con le previsioni della gestione complessiva del servizio, o la previsione di un punto di consegna ove depositarli (cassone scarrabile e/o CCR), degli sfalci di potatura (assimilabili ai *rifiuti vegetali provenienti da aree verdi*, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e del D.lgs. n° 152/2006) prodotti dalle utenze assoggettate a TARSU/TARES, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione finale
- Il lavaggio ad alta pressione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle aree utilizzate per lo svolgimento delle attività mercatali (rionali, settimanali e/o mensili);
- Il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;
- La gestione delle strutture e logistica relativi alla fase della raccolta (CCR, isole ecologiche, stazioni di trasferimento, etc.).

Inoltre comprende i seguenti **servizi accessori**:

a) **Servizi accessori**:

- Gestione isole ecologiche;
- Servizi logistici con il CCR sito nel comune di Salemi.

Gli impianti di destinazione:

- Per i rifiuti indifferenziati;
- Per i rifiuti differenziati:
 - Frazione umida;
 - Vetro;
 - Carta-cartone;
 - Imballaggi di plastica;
 - Banda stagnata e alluminio;
 - Legno;
 - Rifiuti ingombranti e beni durevoli

- Per i rifiuti differenziati pericolosi (RUP);
sono individuati nel piano d'intervento dell'ARO.

ART. 3

Definizioni

Ai fini del presente capitolato speciale s'intendono per:

- **Legge Regionale:** la Legge della Regione Siciliana n°9 del 08/04/2010 "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e s.m.i.;
- **Piano Regionale (PRGR):** il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto n°0000125 dell'11 luglio 2012 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- **Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR):** la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- **Piano di Intervento:** il piano riguardante le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, redatto dai comuni (singoli o associati) approvato dall' Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con provvedimento D.D.G. n° 266 del 12/03/2015;
- **Area di Raccolta Ottimale (ARO):** il territorio all'interno del Comune di Gibellina, in forma singola può procedere, ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter l.r. n° 9 del 08/04/2010 e s.m.i secondo le modalità indicate nella medesima legge regionale e specificate dalle Direttive dell'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità n. 1/2013 (circ. prot. n. 221/2013) e n. 22/013 (circ. prot. n. 1290/2013) all'organizzazione ed all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati. L'ARO comprende il comune di Gibellina.
- **Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice:** il Comune di Gibellina;
- **Capitolato d'Oneri (CO):** il presente capitolato d'oneri;
- **Concorrente:** l'operatore economico che concorra all'aggiudicazione dell'appalto;
- **Gestore del servizio:** l'aggiudicatario che abbia stipulato il contratto di appalto;
- **Responsabile del contratto:** il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 4

Attività ricomprese nel servizio

Natura delle prestazioni: Appalto dei servizi costituiti da:

b) **Servizi di base** consistenti nella raccolta differenziata porta a porta basati sulla suddivisione del rifiuto in tre frazioni principali:

- **FORSU:** frazione organica;
- **DIFFERENZIATO SECCO:** plastica, vetro, carta e cartone, alluminio, metalli etc.;
- **RUR:** rifiuto urbano residuale, alias secco indifferenziato;

E in altre frazioni sicuramente molto inferiori in termini di quantità prodotta quali:

- **RUP:** Rifiuti urbani pericolosi;
- **RAEE:** Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- **Rifiuti ingombranti:** Materassi, divani, etc.
- **Altri rifiuti:** indumenti, stracci, etc.

c) **Servizi accessori:**

- Gestione isole ecologiche;
- Servizi logistici con il CCR sito nel comune di Salemi.

d) **Piano della sicurezza.**

L'aggiudicatario dovrà produrre il Piano di Sicurezza che descriva le varie fasi operative relative ad ogni attività svolta nel servizio, individuando tutte le eventuali criticità e quindi prescrivendo tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto altresì dell'organizzazione generale e della logistica in uso.

ART. 5

La durata dell'appalto e corrispettivo

La durata dell'appalto è di mesi 5 (cinque) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'amministrazione si riserva l'opzione di rinnovo, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 50/2016, di periodo massimo di ulteriori mesi 5 (cinque) da esercitare in presenza delle seguenti condizioni:

- 1) mancata conclusione della gara per il servizio unico di ARO da parte dell'UREGA;
- 2) emanazione da parte della Regione di un'ordinanza di proroga dell'attuale ordinanza n. 26 rif/2016 od altro atto che consenta l'esercizio di poteri analoghi.

Il valore del contratto ai fini del CIG e della soglia di rilevanza è di € **235.184,71** (I.V.A. compresa) pari al corrispettivo del servizio della durata di mesi 5 (cinque) oltre ad ulteriori € **235.184,71** (I.V.A. compresa) quale corrispettivo per eventuale proroga di mesi 5 (cinque) esercitata dall'amministrazione in presenza delle condizioni suddette, per un valore totale di € 1.904.971,12.

Importo contrattuale per mesi 5(cinque) ammonta: € 470.369,41 (I.V.A. compresa) di cui:

- € 210.746,88 costo del servizio soggetto a ribasso;
- € 29.594,79 per costi del personale/conferimenti non soggetti a ribasso;
- € 3.057,40 per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 213.804,28
- € 21.380,43 per I.V.A. AL 10%
- € 235.184,71 al lordo del ribasso d'asta

L'impegno di spesa viene assunto nei limiti di tale importo. L'esercizio dell'opzione di rinnovo sarà preceduto dall'assunzione di ulteriore impegno di spesa.

Tale importo è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti e materiale di supporto.

I costi di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale sono a carico del/i Comune/i dell'ARO e sono previsti nel quadro economico anzi riportato, contribuendo a definire il costo a base d'asta e verranno liquidati alla ditta esecutrice del servizio in base ai rifiuti conferiti.

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è pari ad € 0,00 in quanto il Comune di Gibellina (costituente autonomo ARO) ha scelto di cedere ai gestori degli impianti le deleghe per l'ottenimento dei proventi derivanti dai rifiuti differenziati conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed i Consorzi di filiera.

Il contratto sarà soggetto all'art. 26 "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*" D.lgs. n°81/2008 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" e s.m.i.

Il Contratto è previsto stipulato a corpo ed ha durata di mesi 5 (cinque), decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio affidato, comunicata dall'Ente appaltante all'aggiudicatario.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.

La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

ART. 6

Sopralluogo

E' fatto espresso obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di eseguire specifico sopralluogo nelle aree interessate dal servizio oggetto dell'appalto.

Nel corso del sopralluogo il concorrente dovrà prendere visione degli impianti e delle altre dotazioni (Centri comunali di raccolta, Isole ecologiche, attrezzature ed eventuali mezzi), che riguardano la logistica nelle fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, che sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. 09/2010 nonché dalle disposizioni dell'art.202 comma 4 del D.lgs. n° 152/06 per l'espletamento dello stesso.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato da legale rappresentante o da personale dallo stesso incaricato munito di procura speciale o dal direttore tecnico, previo accordo con l'Ufficio tecnico del comune di Gibellina (TP) Piazza XV Gennaio 68 – 91024 Gibellina (TP), Tel.0924-985120, fax 0924 69908 Email daloisio.antonio@gibellina.gov.it, Pec: protocollo@pec.gibellina.gov.it.

Ciascun concorrente dovrà comunicare all'Ufficio tecnico a mezzo pec, entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, i nominativi e le qualifiche dei soggetti incaricati ad effettuare detto sopralluogo, indicando il recapito e numero di telefono ove indirizzare la convocazione.

Dell'avvenuto sopralluogo verrà rilasciata attestazione da parte dell'Ufficio.

Il concorrente, a seguito del sopralluogo effettuato, dovrà dichiarare di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta, sulla consistenza del territorio ove dovrà svolgersi il servizio, sulle attrezzature e sulle dotazioni che saranno conferite in comodato oneroso.

ART. 7

VERSAMENTO CONTRIBUTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n° 266/2005, il concorrente dovrà effettuare il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima del 05/03/2014 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 17/05/2014, secondo le modalità indicate sul sito internet della A.N.A.C..

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita alla stazione appaltante o con la esibizione con la copia del versamento ovvero fornendo una dichiarazione ex artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante l'avvenuto pagamento del contributo.

ART. 8

CAUZIONI E GARANZIE

Il concorrente dovrà produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, il documento comprovante l'avvenuta costituzione, in favore del Comune, di una cauzione provvisoria in conformità di quanto stabilito dall'art. 93 del D.lgs. n° 50/2016 a garanzia delle obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta.

Tale cauzione dovrà essere di € 4.214,94 pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto al netto dell'I.V.A.

Per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità EN ISO 9000 e EN ISO 14001 l'importo della cauzione è ridotto del 50%.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell'offerta, della corretta partecipazione alla gara, dell'adempimento delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla partecipazione alla gara medesima, nonché a garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della conclusione del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione.

La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dall'art. 93, comma 9 del D.lgs. n° 50/2016.

La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante *di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.*

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93 c. 8 del D.Lgs. n° 50/2016, dovrà, a pena di esclusione, essere a prima domanda, solidale, indivisibile e con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione nonché all'eccezione di cui all'art.1957 c.c. secondo comma.

Unitamente con la cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall'art.103 del D.Lgs. n° 50/2016 per la puntuale esecuzione del contratto d'appalto.

La cauzione dovrà essere intestata al Comune capofila dell'ARO (nel caso di gestione associata) che, in caso di escussione, procederà alla ripartizione dell'importo pro quota fra i singoli comuni aderenti all'ARO.

ART. 9

Subappalto - Avvalimento

E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n° 50/2016.

A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale volontà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del su citato D.lgs. n° 50/2016, con l'indicazione delle attività che si intendono subappaltare, non oltre, però, il limite legale del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto.

Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all'atto dell'offerta le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto, con l'indicazione del/i subappaltatore/i a tal fine designati.

L'affidamento in subappalto sarà ordinato alle seguenti condizioni, ex art. 105 del su citato D.lgs. n° 50/2016.

Non sarà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che, singolarmente, possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara.

E' ammesso l'avvalimento nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni stabiliti dall'art. 89 del D.lgs. n° 50/2016. L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente e l'Impresa ausiliaria saranno responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la conclusione del contratto di appalto.

ART. 10

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

In particolare:

- L'appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio.
- L'appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli obblighi previsti dal presente capitolato d'oneri.
- L'appaltatore è obbligato a rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19, comma 8, della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal Piano di Intervento dell'ARO, e in particolare dell'accordo quadro sottoscritto dall' Assessorato Regionale dell'Energie e Servizi di pubblica utilità e le parti sociali il 06/08/2013 in ordine all'utilizzo del personale, secondo la dotazione organica della SRR dell'ATO 18 – Trapani Provincia Sud approvata con deliberazione del C.d.A. n. 4/2016 sulla quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole con deliberazione n. 166 del 02/05/2016.
- L'appaltatore assume responsabilmente la gestione dei mezzi, strutture, attrezzature e logistica eventualmente messi a disposizione dalla Stazione appaltante in comodato d'uso per l'espletamento del servizio. In tal caso obbligandosi ad adottare ogni onere per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto. Detti mezzi, strutture, attrezzature e logistica verranno consegnati all'aggiudicatario, previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto verranno restituiti in perfetta efficienza all'Ente appaltante, previa le verifiche sullo stato d'uso da parte dell'entè al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all'ordinario utilizzo.
- **N.B.: resta fermo quanto previsto dal punto 4.3.2 del D.M. 13.02.2014 per quanto riguarda l'utilizzo, per la raccolta ed il trasporto di rifiuti di automezzi con motorizzazione non inferiore ad Euro 5 o elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl, in numero pari almeno al 30% di quelli utilizzati;**
- L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di

stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
- L'appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto a:
 - Comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;
 - Osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai comuni;
 - Osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel capitolato d'oneri compreso la fornitura e la successiva manutenzione, dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;
 - Ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii;
 - Dare immediata comunicazione ai comuni di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto d'appalto.
 - Osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;
 - A nominare, all'atto della stipula del contratto d'appalto, un responsabile del servizio denominato "Direttore di esecuzione del contratto" che sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare l'attuazione del servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici.

È fatto obbligo al gestore a proprie cure e spese la realizzazione di una banca dati per il controllo delle attività che si svolgono sul territorio basato sull'utilizzo di tecnologie GIS per la vigilanza sui percorsi degli automezzi e per l'archiviazione dei dati.

Gli eventuali maggiori oneri, entro la soglia del 5% dell'importo complessivo posto a base di gara, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei comuni, assumendosene il medesimo gestore ogni relativa alea.

Il gestore è tenuto a dotarsi di una sede aziendale – centro servizi, per la quale dovrà produrre, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e in cui a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio legale; detta sede, dovrà essere ubicata nel comune di Gibellina.

Il gestore deve inoltre disporre di idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul territorio da adibire a:

- Spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante;
- Ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 11

Fatturazioni e pagamenti

Ai sensi del comma 2 lett. c art. 4 L.R. n°9/2010 il comune provvede al pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 15, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi.

Ai sensi del comma 2, lettera d, art. 4 L.R. n°9/2010, il comune, provvede all'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 2, lettera c, del D.Lgs n°267/2000, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità.

Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.191 del su richiamato D.Lgs n°267/2000.

Il responsabile del servizio di cui all'art 191 del D.lgs. n° 267/2000 conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente alla ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.

Ciascuna fattura emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere, altresì, il riferimento al Contratto d'appalto.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. n° 231/2002 e s.m.i. e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto attuativo potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dall'amministrazione comunale.

Quest'ultima potrà altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del servizio non adempiuta.

In caso di raggruppamento di imprese (RTI) i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della mandataria capogruppo.

I pagamenti, previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 5, comma 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 40/2008, verranno liquidati **mensilmente** a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio Tecnico del comune sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabiliti da contratto

Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti.

Il pagamento delle fatture da parte del comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Il gestore non potrà eccepire al comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti della fatture.

Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

ART. 12

Tracciabilità dei pagamenti – Controlli Antimafia

In applicazione della Legge n°136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA, dedicati, anche in via non esclusiva alla commessa, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna variazione, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto. Dovrà, inoltre, essere comunicata ogni variazione relativa ai dati trasmessi.

ART. 13

Penalità.

Qualora, per negligenza imputabile all'appaltatore, non siano rispettati i termini di espletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto pattuito e/o ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, la Stazione appaltante, su segnalazione del responsabile dell'Ufficio comune, commina al gestore inadempiente una penale commisurata alla gravità della negligenza.

Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale sia pari o superiore al 20% dell'importo complessivo di aggiudicazione, è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato.

ART.14

Garanzie e cauzioni

I concorrenti, a corredo dell'offerta, sono obbligati a presentare una garanzia ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n° 50/2016 e, ad avvenuta aggiudicazione, l'esecutore del contratto dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del medesimo decreto.

ART.15

Copertura assicurative

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è pertanto tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune per una copertura assicurativa pari al 100% dell'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio del Comune, a copertura del rischio da responsabilità civile per danni ambientali prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, per una copertura assicurativa pari all'importo posto a base di gara.

L'appaltatore è altresì obbligato a costituire apposita polizza assicurativa per danni arrecati a terzi da mezzi ed attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio, in dipendenza di atti vandalici, eventi calamitosi, etc, per una copertura assicurativa pari ad € 500.000,00.

Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica.

ART.16

Variazioni quali-quantitative del servizio

Per tutta la durata dell'appalto l'amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione o la modifica degli stessi per:

- Adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto;
- Successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi;
- Estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista;

- Sperimentazione e ricerca.

Il gestore potrà, inoltre, proporre all'Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.

I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando le quotazioni offerte in gara dal gestore nello specifico Elenco Prezzi (che dovranno fare, comunque riferimento al ribasso offerto in sede di gara) ovvero, qualora si ravvisi la necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti.

Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui il Comune appartiene, si rendesse necessario adeguare il Piano di Intervento dell'A.R.O. posto a base di gara, che comporta refluenze sull'organizzazione del servizio appaltato, l'Amministrazione appaltante potrà procedere a rinegoziare il contratto di appalto.

In tale ipotesi quest'ultima comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del contratto in essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo determinato applicando le voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di costo, facendo ricorso ad opportune voci di analisi; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall'Ente appaltante nel Piano di Intervento, che comportino variazioni di distanze, i relativi maggiori o minori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,15 per ogni tonnellata e per ogni chilometro; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

ART.17

Carattere del Servizio

Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività amministrata dai comuni in ragione delle Norme di Attuazione dell'art. 117 lettera p) della Costituzione, così come ribadito dall'art. 4 della L.R. n° 9/2010.

Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall'appaltatore.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi essenziali.

ART.18

Risoluzione

Il contratto di appalto potrà essere risolto diritto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- Qualora accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ;
- Qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 settembre 1982, n.629 e s.m.i. e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159.
- Mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- In caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o altre cause di forza maggiore;
- Qualora l'appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- Sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività commerciale;
- Qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le attrezzature di materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel progetto offerta;
- Sospensione o cancellazione della Ditta dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006 e D.M. n° 406/98;
- Qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo;
- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune, ai sensi del precedente articolo "Cauzioni";
- Impedimento manifesto da parte del gestore dell'esercizio dei poteri di controllo del comune.

In tutti i predetti casi di risoluzione la Stazione appaltante ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o

di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del gestore.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'appaltatore apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia la Stazione Appaltante sia l'appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all'appaltatore la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio ad altra impresa.

ART.19

Recesso

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto d'appalto con effetto immediato e mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore, nei casi di, giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- La perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara;
- La condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- Mutamenti di carattere organizzativo della Stazione appaltante comune, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione del comune.

Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso della Stazione appaltante, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART.20

Controllo condotta del servizio

La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri e qualora venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell'appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente Capitolato.

In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, l'Ente Appaltante provvederà alla contestazione ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal Capitolato. Di norma le disposizioni saranno trasmesse tramite pec.

I servizi contrattualmente previsti che l'appaltatore non potesse eseguire per cause di forza maggiore saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi.

ART.21

Servizi o forniture occasionali

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare "in economia" servizi o forniture complementari o nuovi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 del D.lgs. n° 50/2016.

ART.22

Foro competente.

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro competente.

Gibellina li, _____

IL R.U.P.

L'impresa, per presa visione ed accettazione
Timbro e firma leggibile

